



Ai Sigg. Clienti
Loro Sedi

Circolare Lavoro Gennaio 2019

GIUSEPPE BACCHIN

Dott. Commercialista e Revisore Legale

ROBERTO BERTON

Dott. Commercialista e Revisore Legale

FAUSTO TONDI

Dott. Commercialista e Revisore Legale

LUCIA BORTOLI

CONSULENTE DEL LAVORO

EMANUEL FOGALE

Avvocato

GIORGIO PICCOLOTTO

Avvocato

LORIS SIGNOR

Consulente

CRISTIANO MONTAGNER

Consulente

Sommario

- Legge di conversione del decreto fiscale 2019
- Lavoratrici autonome in maternità
- Istruzioni INPS in merito allo sconto edili per l'anno 2018
- Nuovo modello OT24/2019
- Guida INPS per la certificazione di malattia di lavoratori all'estero
- Protezione dati sindacali
- Scadenza autoliquidazione INAIL

STUDIO BACCHIN • BERTON & ASSOCIATI

SEDE DI ASOLO

VIALE ENRICO FERMI 14 • 31011 (TV) • TEL: 0423 529594

P.IVA 04161390267 • lucia@studiobacchin.it • studiobacchinberton.it

SEDE DI CRESPIANO DEL GRAPPA

VICOLO IV NOVEMBRE 14 • 31017 (TV) • TEL: 0423 538113

P.IVA 04161390267 • lucia@studiobacchin.it • studiobacchinberton.it



LEGGE DI CONVERSIONE DEL DECRETO FISCALE 2019

È stata pubblicata sulla G.U. n. 293 del 18 dicembre 2018 la legge 17 dicembre 2018, n. 136, di conversione, con modificazioni, del D.L. 119/2018, contenente disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria, in vigore dal 18 dicembre 2018. In Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato anche il testo del D.L. 119/2018 coordinato con la L. 136/2018.

In particolare, la legge di conversione prevede:

- **bonus bebè:** la misura è prevista anche per i nati nel 2019, con un importo aumentato nella misura del 20% per ogni figlio successivo al primo;
- **mobilità in deroga per aziende operanti in aree di crisi industriale complessa:** l'ammortizzatore è concesso per 12 mesi per coloro che abbiano cessato o cessano la mobilità ordinaria o in deroga dal 22 novembre 2017 al 31 dicembre 2018;
- **misure di contrasto al caporalato:** è istituito, presso il Ministero del lavoro, il tavolo operativo per la definizione di una nuova strategia di contrasto al caporalato e allo sfruttamento lavorativo in agricoltura;
- **estensione della proroga Cigs:** accesso alla proroga del trattamento Cigs anche in favore dei lavoratori di imprese con organico inferiore a 100 unità lavorative, grazie all'abrogazione del riferimento al requisito occupazionale previsto D.lgs. 148/2015;
- **rottamazione-ter:** gli importi dovuti possono essere pagati in un'unica soluzione o in massimo 18 rate;
- **fatturazione elettronica:** è confermato l'avvio della fatturazione elettronica dal 1° gennaio 2019, ma sono sospese le sanzioni per ritardi nel primo semestre. Inoltre, è ampliata la platea degli esclusi dall'obbligo ai soggetti che devono procedere con l'invio dei dati al sistema tessera sanitaria;
- **trasmissione telematica corrispettivi:** dal 2019 entra in vigore l'obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi. Dal 1° luglio 2019 l'obbligo interesserà commercianti ed esercenti con volume d'affari sopra i 400.000 euro, dal 1° gennaio 2020 sarà esteso a tutte le altre categorie.

STUDIO BACCHIN • BERTON & ASSOCIATI

SEDE DI ASOLO

VIALE ENRICO FERMI 14 • 31011 (TV) • TEL: 0423 529594
P.IVA 04161390267 • lucia@studiobacchin.it • studiobacchinberton.it

SEDE DI CRESpano DEL GRAPPA

VICOLO IV NOVEMBRE 14 • 31017 (TV) • TEL: 0423 538113
P.IVA 04161390267 • lucia@studiobacchin.it • studiobacchinberton.it

LAVORATRICI AUTONOME IN MATERNITÀ

Si comunica che l'Inps, con circolare n. 109 del 16 novembre 2018, ha spiegato le importanti novità previste dalla L. 81/2017 relativamente alla tutela della genitorialità dei lavoratori, parasubordinati e autonomi, iscritti alla Gestione separata.

In particolare, l'INPS ha specificato che:

- i lavoratori parasubordinati e liberi professionisti, iscritti alla Gestione separata, possono fruire della tutela della maternità obbligatoria senza alcun obbligo di astensione dall'attività lavorativa, anche in caso di adozioni o affidamenti preadottivi nazionali o internazionali;
- il requisito di base per la tutela è il possesso di almeno 3 mensilità di contribuzione, nei 12 mesi antecedenti l'inizio del periodo indennizzabile ed è prevista l'automaticità delle prestazioni;
- il congedo parentale può essere fruito per un periodo di 6 mesi ed è stato ampliato da 1 a 3 anni di vita del bambino o dall'ingresso in famiglia del minore l'arco temporale di fruizione del congedo parentale;
- i lavoratori iscritti alla Gestione separata possono fruire del congedo parentale anche in misura frazionata a mesi o a giorni, ma non a ore;
- se la fruizione del congedo parentale indennizzato è effettuata dopo il primo e fino al terzo anno di vita (o dall'ingresso in famiglia/Italia) del minore, il trattamento economico è corrisposto solamente a condizione che risultino accreditate almeno 3 mensilità con contribuzione maggiorata nei 12 mesi precedenti l'inizio del periodo indennizzabile di congedo parentale richiesto.

STUDIO BACCHIN • BERTON & ASSOCIATI

SEDE DI ASOLO

VIALE ENRICO FERMI 14 • 31011 (TV) • TEL: 0423 529594
P.IVA 04161390267 • Lucia@studiobacchin.it • studiobacchinberton.it

SEDE DI CRESPIANO DEL GRAPPA

VICOLO IV NOVEMBRE 14 • 31017 (TV) • TEL: 0423 538113
P.IVA 04161390267 • Lucia@studiobacchin.it • studiobacchinberton.it

ISTRUZIONI INPS IN MERITO ALLO SCONTO EDILI PER L'ANNO 2018

Con decreto dei Ministeri del lavoro e dell'economia del 4 ottobre 2018 è stata confermata per l'anno 2018, nella misura dell'11,50%, la riduzione contributiva a favore delle imprese edili (D.L. 244/1995).

L'Inps, con circolare n. 118 del 13 dicembre 2018, ha riepilogato la normativa che regola la riduzione contributiva per le imprese edili e ha fornito le indicazioni operative per il godimento della riduzione contributiva.

I datori di lavoro, classificati nel settore industria con i codici statistici contributivi da 11301 a 11305 e nel settore artigianato con i codici statistici contributivi da 41301 a 41305, nonché caratterizzati dai codici Ateco 2007 da 412000 a 439909, hanno quindi diritto a tale agevolazione contributiva per i periodi di paga da gennaio a dicembre 2018.

Il beneficio consiste in una riduzione dell'11,50% sui contributi dovuti per le assicurazioni sociali diverse da quella pensionistica; si applica ai soli operai occupati 40 ore a settimana, non spettando, quindi, per i lavoratori a tempo parziale. Tale riduzione contributiva non spetta, inoltre, per quei lavoratori per i quali sono previste specifiche agevolazioni contributive ad altro titolo (ad esempio sgravio biennale).

Vi sono da rispettare delle specifiche condizioni per l'accesso al beneficio:

- regolarità contributiva (Durc regolare);
- rispetto delle condizioni previste dal Ccnl applicato e di eventuali contratti di secondo livello (territoriali o aziendali);
- rispetto di quanto previsto in materia di retribuzione imponibile;
- non aver riportato condanne passate in giudicato per la violazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente alla data di applicazione dell'agevolazione.

Le domande, finalizzate all'applicazione della riduzione contributiva relativamente all'anno 2018, devono essere inviate esclusivamente in via telematica avvalendosi del modulo "Rid-Edil", disponibile all'interno del cassetto previdenziale aziende del sito dell'Istituto, nella sezione "comunicazioni on-line", funzionalità "invio nuova comunicazione". In caso di esito positivo al controllo, al fine di consentire il godimento del beneficio, sarà attribuito alla posizione contributiva interessata il codice di autorizzazione 7N, per il periodo da dicembre 2018 a febbraio 2019.

Tale esito sarà visualizzabile all'interno del proprio cassetto previdenziale aziendale. In ogni caso lo sgravio si riferirà al periodo che va da gennaio a dicembre 2018.

STUDIO BACCHIN • BERTON & ASSOCIATI

SEDE DI ASOLO

VIALE ENRICO FERMI 14 • 31011 (TV) • TEL: 0423 529594
P.IVA 04161390267 • lucia@studiobacchin.it • studiobacchinberton.it

SEDE DI CRESpano DEL GRAPPA


VICOLO IV NOVEMBRE 14 • 31017 (TV) • TEL: 0423 538113
P.IVA 04161390267 • lucia@studiobacchin.it • studiobacchinberton.it



Le aziende che saranno autorizzate potranno esporre lo sgravio nel flusso UniEmens con le seguenti modalità: il beneficio corrente dovrà essere esposto con il codice causale L206 nell'elemento <AltreACredito> di <DatiRetributivi>; per il recupero degli arretrati dovrà essere utilizzato il codice causale L207, nell'elemento <AltrePartiteACredito> di <DenunciaAziendale>.

Si evidenzia che il beneficio potrà essere fruito, avvalendosi delle denunce contributive UniEmens con competenza fino al mese di febbraio 2019.

I datori di lavoro potranno inviare le domande per l'applicazione della riduzione contributiva relativa al 2018 fino al 15 marzo 2019.



STUDIO BACCHIN • BERTON & ASSOCIATI

SEDE DI ASOLO

VIALE ENRICO FERMI 14 • 31011 (TV) • TEL: 0423 529594
P.IVA 04161390267 • lucia@studiobacchin.it • studiobacchinberton.it

SEDE DI CRESANO DEL GRAPPA

VICOLO IV NOVEMBRE 14 • 31017 (TV) • TEL: 0423 538113
P.IVA 04161390267 • lucia@studiobacchin.it • studiobacchinberton.it

NUOVO MODELLO OT24/2019

Come noto, l'articolo 24, D.M. 12 dicembre 2000, prevede che, trascorsi i primi 2 anni dalla data d'inizio dell'attività, valutando gli interventi effettuati per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, l'Inail possa applicare una riduzione del tasso medio di tariffa in misura fissa, in relazione al numero dei lavoratori-anno del periodo, ove il datore di lavoro risulti in regola sia con le disposizioni in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro che con gli adempimenti contributivi e assicurativi. Il datore di lavoro, per ottenere il riconoscimento di tale riduzione, deve presentare specifica istanza a mezzo del modello OT24.

Perché sia attuabile tale riduzione è necessario che il datore di lavoro, nell'anno precedente a quello di presentazione dell'istanza, abbia attuato interventi migliorativi in materia di igiene, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ulteriori rispetto alle prescrizioni della normativa vigente.

Anche per l'anno 2019 il modello OT24 dovrà essere presentato, in via telematica, entro il 28 febbraio, mentre la riduzione che ne deriverà sarà fruibile solo in sede di regolazione del premio.

Il modello OT24/2019, così come il modello dello scorso anno, riporta gli interventi articolati nelle seguenti 5 sezioni:

- A Interventi di carattere generale;
- B Interventi di carattere generale ispirati alla responsabilità sociale;
- C Interventi trasversali;
- D Interventi settoriali generali;
- E Interventi settoriali.

Si ricorda che tali interventi sono classificati in funzione della loro applicabilità all'intera azienda, ovvero a singole posizioni assicurative territoriali dell'azienda medesima. In particolare, deve essere evidenziato che gli interventi trasversali generali (TG) e gli interventi settoriali generali (SG), presenti nelle sezioni A e B e D del modello, si riflettono sull'azienda nel suo complesso e devono essere realizzati su tutte le posizioni assicurative del cliente.

In breve, si indicano alcune novità: nelle sezioni A e B sono stati aggregati gli interventi A1 e A2, introducendo l'intervento trasversale generale A5; nella sezione E sono stati inseriti 4 nuovi interventi settoriali - E19, E20, E21 e E22.

Dopo la scadenza del 28 febbraio 2019, inizieranno i controlli da parte delle sedi Inail: un procedimento amministrativo/tecnico molto articolato, composto di varie fasi, che si concluderà non oltre 120 giorni.

La richiesta sarà, infatti, sottoposta ad una verifica sia amministrativa che tecnica, al fine di valutarne la correttezza formale e l'effettiva attuazione dei provvedimenti in tema di sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro.

Si ricorda, infine, che per poter accedere all'agevolazione i datori di lavoro devono aver presentato all'ITL un'autocertificazione dell'inesistenza di provvedimenti, amministrativi o giurisdizionali, definitivi per gli illeciti penali o amministrativi.

GUIDA INPS PER LA CERTIFICAZIONE DI MALATTIA DI LAVORATORI ALL'ESTERO

Si informa che l'Inps ha reso disponibile sul proprio sito una guida per la certificazione di malattia per i lavoratori che soggiornano temporaneamente in un Paese estero.

Nel documento l'Istituto previdenziale precisa che i lavoratori aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia da parte dell'Inps, in caso di un evento verificatosi durante un soggiorno temporaneo all'estero, conservano il diritto all'indennità economica nella misura e modalità previste dalla normativa italiana.

La prestazione economica è subordinata alla presenza di adeguata certificazione medica, rilasciata nel rispetto della legislazione del Paese in cui si trova il lavoratore, contenente tutti i dati ritenuti essenziali ai sensi della normativa italiana (intestazione, dati anagrafici del lavoratore, prognosi, diagnosi di incapacità al lavoro, indirizzo di reperibilità, data di redazione, timbro e firma del medico).

Anche se il lavoratore si trova all'estero, è tenuto a rispettare le fasce orarie di reperibilità per le visite mediche di controllo, atte a verificare il tuo effettivo stato di incapacità lavorativa.

Il documento dell'Inps prende in considerazione 4 casi:

1. evento di malattia insorto in Paese estero facente parte dell'Unione Europea;
2. evento di malattia insorto in Paese estero che abbia stipulato accordi o convenzioni bilaterali di sicurezza sociale con l'Italia;
3. ~~evento di malattia insorto in Paese estero che non abbia stipulato accordi o convenzioni bilaterali di sicurezza sociale con l'Italia;~~
4. ~~lavoratore che si reca all'estero durante malattia iniziata in Italia~~

1. Malattia insorta in un Paese dell'Unione Europea

~~È applicabile la legislazione del Paese (Italia) dove risiede l'Istituzione competente (Inps), ossia quella presso la quale è assicurato il lavoratore.~~

~~Affinché sia accertato il diritto all'indennità di malattia, il primo giorno dell'evento il lavoratore deve rivolgersi al medico del Paese in cui soggiorna temporaneamente per ottenere la certificazione dello stato di incapacità lavorativa.~~

~~Il certificato, compilato in tutti i suoi dati, dovrà essere trasmesso entro 2 giorni dal rilascio alla sede Inps competente, sulla base della residenza in Italia del lavoratore. Entro lo stesso termine, il lavoratore dovrà trasmettere al datore di lavoro l'attestato della malattia (ovvero il certificato privo dei dati relativi alla diagnosi).~~

~~In entrambi i casi, se il giorno di scadenza del termine è festivo, la stessa è prorogata al primo giorno seguente non festivo.~~

Ai fini del rispetto dei suddetti termini di invio, è consentito anticipare la trasmissione del certificato via fax, Pec o e-mail, fermo restando l'obbligo di presentare il certificato originale.

Nel caso in cui il medico curante nello Stato in cui soggiorni temporaneamente il lavoratore non sia abilitato o non sia tenuto, ai sensi della legislazione del luogo, al rilascio della certificazione di incapacità al lavoro, il lavoratore dovrà rivolgersi all'Istituzione del luogo in cui soggiorni temporaneamente.

Si ricorda che non è previsto alcun obbligo di traduzione in lingua italiana della certificazione prodotta nella lingua del Paese in cui soggiorni il lavoratore al momento in cui è sorta la malattia.

2. Malattia insorta in un Paese extra UE, con il quale l'Italia ha stipulato accordi o convenzioni bilaterali

Relativamente ai dati contenuti nel certificato e alle modalità di trasmissione, valgono le regole previste in caso di malattia insorta in un Paese UE.

Nella maggior parte dei Paesi che hanno stipulato con l'Italia (o con l'UE) accordi o convenzioni bilaterali di sicurezza sociale, non è richiesta la legalizzazione del certificato, purché sia espressamente previsto, nei medesimi accordi, che la certificazione di malattia rilasciata dall'istituzione locale competente (o da medici abilitati dalla stessa) sia esente da legalizzazione.

3. Malattia insorta durante temporanei soggiorni in Paesi extra UE o che non hanno stipulato con l'Italia accordi o convenzioni specifici che regolano la materia

La corresponsione dell'indennità di malattia può aver luogo solo dopo la presentazione all'Inps della certificazione originale, legalizzata a cura della rappresentanza diplomatica o consolare all'estero.


Ove la suddetta certificazione di malattia non risulti ancora legalizzata al momento del rientro in patria del lavoratore, la regolarizzazione potrà avvenire, a cura dello stesso, anche in un momento successivo, purché entro i termini di prescrizione annuale.

Per "legalizzazione" si intende l'attestazione, da fornire anche a mezzo timbro, che il documento è valido ai fini certificativi secondo le disposizioni del Paese in cui è stato redatto il certificato di malattia. Conseguentemente, la sola attestazione dell'autenticità della firma del traduttore abilitato o della conformità della traduzione all'originale non equivale alla legalizzazione e non è sufficiente ad attribuire all'atto valore giuridico in Italia. Sono esenti da legalizzazione i Paesi aderenti alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, a condizione che gli atti e i documenti rilasciati da suddetti Paesi rechino "l'apostille", ossia un tipo di legalizzazione semplificata che certifica la veridicità della firma, la qualità del firmatario e l'autenticità del sigillo o timbro apposto.



4. Lavoratore che si reca all'estero durante malattia iniziata in Italia

Se il lavoratore intende recarsi all'estero durante la malattia, per non perdere il diritto alla tutela previdenziale, è tenuto a comunicarlo all'Inps (deve essere comunicato anche l'indirizzo estero per eventuali visite di controllo). L'Istituto effettua una valutazione medico legale, anche mediante convocazione a visita ambulatoriale preventiva, per verificare che non vi siano possibili rischi di aggravamento conseguenti al tuo spostamento. Nei casi di trasferimento in Paesi extra UE, l'Istituto deve inoltre verificare la sussistenza di migliori cure e/o assistenza che il lavoratore potrà ricevere nel Paese estero e rilasciare conseguentemente l'apposita autorizzazione.



STUDIO BACCHIN • BERTON & ASSOCIATI

SEDE DI ASOLO

VIALE ENRICO FERMI 14 • 31011 (TV) • TEL: 0423 529594
P.IVA 04161390267 • lucia@studiobacchin.it • studiobacchinberton.it

SEDE DI CRESpano DEL GRAPPA

VICOLO IV NOVEMBRE 14 • 31017 (TV) • TEL: 0423 538113
P.IVA 04161390267 • lucia@studiobacchin.it • studiobacchinberton.it



PROTEZIONE DATI SINDACALI

il Garante della privacy ha evidenziato, Con la newsletter n. 447 del 7 dicembre 2018, una possibile criticità relativa alla gestione dei dati riguardanti le comunicazioni relative al sindacato di appartenenza dei lavoratori.

Si deve tenere conto del fatto che tali informazioni rientrano a pieno titolo nella categoria dei c.d. dati sensibili, rispetto ai quali l'attuale normativa riconosce particolari forme di tutela.

Il datore di lavoro, infatti, può lecitamente trattare tali dati, agendo sulla base delle vigenti disposizioni di legge, al fine di adempiere agli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro. Si ricorda, come semplice esempio, l'effettuazione del versamento delle quote di iscrizione ad associazioni o organizzazioni sindacali su delega e per conto del dipendente.

Il caso trattato dal Garante ha riguardato, nello specifico, la comunicazione da parte del datore, a un'organizzazione sindacale, della nuova sigla alla quale ha aderito un suo ex iscritto.

Al fine di operare nel modo corretto, l'azienda avrebbe dovuto limitarsi a comunicare la sola scelta del lavoratore di non aderire più all'originaria sigla di appartenenza, omettendo di fornire l'indicazione circa la nuova scelta operata. In questo modo, pertanto, è stata operata "un'illecita comunicazione di dati personali sensibili".

Si ricorda, infine, che ogni dato ritenuto dalla normativa come "sensibile" deve essere gestito con la dovuta attenzione, proteggendo la riservatezza dei soggetti coinvolti.

Si tratta, in sintesi, dei dati che rivelano l'origine razziale o etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni o organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, lo stato di salute e la vita sessuale.

STUDIO BACCHIN • BERTON & ASSOCIATI

SEDE DI ASOLO

VIALE ENRICO FERMI 14 • 31011 (TV) • TEL: 0423 529594
P.IVA 04161390267 • lucia@studiobacchin.it • studiobacchinberton.it

SEDE DI CRESPIANO DEL GRAPPA

VICOLO IV NOVEMBRE 14 • 31017 (TV) • TEL: 0423 538113
P.IVA 04161390267 • lucia@studiobacchin.it • studiobacchinberton.it



SCADENZA AUTOLIQUIDAZIONE INAIL

Si informano i gentili clienti che l'INAIL ha pubblicato in data 04.01.2019 una nota concerne il differimento della presentazione e pagamento dell'autoliquidazione INAIL.

Pertanto il termine per il pagamento del premio autoliquidazione del 16.02.2019 è stato rinviato al 16.05.2019, sia per il pagamento in un'unica soluzione sia per il pagamento della prima rata in caso di rateazione del premio.

Come sempre a disposizione per ogni altra esigenza e informazione, è gradita l'occasione per porgere i nostri migliori saluti.



Cordialmente,
Lucia Bortoli
Consulente del Lavoro

STUDIO BACCHIN • BERTON & ASSOCIATI

SEDE DI ASOLO

VIALE ENRICO FERMI 14 • 31011 (TV) • TEL: 0423 529594
P.IVA 04161390267 • Lucia@studiobacchin.it • studiobacchinberton.it

SEDE DI CRESpano DEL GRAPPA

VICOLO IV NOVEMBRE 14 • 31017 (TV) • TEL: 0423 538113
P.IVA 04161390267 • Lucia@studiobacchin.it • studiobacchinberton.it